



Condizioni Generali di acquisto per la fornitura di beni e servizi

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito le "Condizioni" o "CG") disciplinano i rapporti contrattuali tra **Smart Dental Clinic S.r.l. - Socio Unico**, con sede legale a Milano (MI), Via Borgogna n. 3, C.F. e P. IVA 13416790155, soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.a., (di seguito "SDC" o "Società" o "Parte") ed i suoi Fornitori ("Fornitore" o "Parte" e congiuntamente a SDC le "Parti") aventi ad oggetto beni e servizi (di seguito "Prodotti"). Le condizioni, unitamente all'ordine di Fornitura, rappresentano la totalità delle pattuizioni intervenute tra SDC e Il Fornitore per una specifica fornitura di beni e servizi e sostituiscono ogni comunicazione orale o scritta intercorsa tra le Parti prima dell'Ordine.

1. Definizioni

Ordine di Fornitura o Ordine: è il modulo d'ordine compilato e inviato da SDC

Parte, Parti: Sono SDC e il Fornitore

Prodotti: qualsiasi bene o servizio oggetto della fornitura

Informazioni Confidenziali: comprende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni informazione in qualsiasi forma comunicata, concernente Prodotti, materiali, procedimenti produttivi, organizzazione aziendale e tecnica, strategie commerciali, tra cui: disegni, progetti, dati finanziari, modelli, specifiche tecniche, tecnologia anche non brevettata o non brevettabile, know-how e, più in generale, ogni dato o informazione di natura tecnica, commerciale o più in generale aziendale.

2. Oggetto

- 2.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra SDC ed il Fornitore e formano parte integrante degli ordini di acquisto e/o delle conferme d'ordine e/o dei contratti e relativi allegati sottoscritti da SDC e dal Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti;
- 2.2 Le eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, le proposte, i preventivi, i listini prezzi, le fatture, le bolle di consegna e ogni altro documento, clausola e/o condizione predisposti dal Fornitore sono inefficaci e comunque non opponibili a SDC;
- 2.3 In caso di conflitto, anche parziale, tra le presenti Condizioni Generali e le condizioni generali di vendita del Fornitore e/o gli ordini di acquisto e/o le conferme d'ordine e/o i contratti e relativi allegati sottoscritti dalla stessa SDC e dal Fornitore, prevarranno le presenti Condizioni Generali;
- 2.4 Eventuale invalidità e/o inefficacia di una clausola delle presenti Condizioni Generali non comporta l'invalidità delle altre clausole. Le parti si impegnano a concordare una clausola sostitutiva, che non sia in contrasto con le altre clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali;
- 2.5 Le seguenti condizioni generali fanno parte integrante di tutti i nostri accordi, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o e-commerce;
- 2.6 SDC si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali, dandone tempestiva comunicazione al Fornitore. In mancanza di dissenso scritto da inviare mezzo Pec pec@pec.smartdentalclinic.it alla Direzione SDC entro e non oltre (7) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Fornitore e pienamente efficaci.

3. Offerte, ordini e conferme d'ordine

- 3.1 Gli ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all'esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili;
- 3.2 Le offerte del Fornitore sono vincolanti per quest'ultimo e non modificabili dallo stesso una volta ricevute da SDC. L'invio dell'offerta non dà diritto ad alcun tipo di compenso e/o indennizzo a favore del Fornitore, al cui carico rimangono i relativi costi e oneri;
- 3.3 L'accettazione delle offerte da parte di SDC potrà avvenire solo ed esclusivamente per iscritto;
- 3.4 L'ordine effettuato da SDC non sarà modificabile, se non con il consenso scritto della stessa;
- 3.5 L'invio dell'ordine SDC cui è apposta la firma del legale rappresentante, costituisce conferma d'ordine e accettazione del Fornitore;
- 3.6 Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, la non disponibilità dei beni/servizi oggetto dell'ordine entro la consegna prevista all'art. 3.7; in tale ipotesi l'ordine si intende revocato e comunque inefficace;
- 3.7 SDC ha facoltà di revocare e/o annullare un ordine che non sia già stato eseguito, in qualsiasi momento, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore non sia in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni;
- 3.8 Il luogo di esecuzione della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine e/o nel contratto;
- 3.9 I prodotti devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato nell'ordine; La consegna deve avvenire entro e non oltre 4 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute con SDC in forma scritta.

Smart Dental Clinic S.r.l. – Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 certificato da Italcert

Via Olgettina 60 – 20132 Milano (MI) | Tel. +39 02.26437930 | Fax 02.26439210 | info.smartdentalclinic@grupposandonato.it

Sede Legale: Via Borgogna 3 – 20122 Milano (MI) | C.F. e P.IVA 13416790155 – R.E.A. 1648891 | Capitale Sociale € 119.000,00 i.v.

www.smartdentalclinic.it



4. Forniture di Beni

- 4.1 Il Fornitore garantisce la qualità dei beni oggetto delle forniture e la loro corrispondenza agli ordini e/o ai contratti sottoscritti e si impegna ad utilizzare manodopera qualificata e materiali appropriati per le eventuali installazioni e manutenzioni. SDC si riserva la facoltà di rifiutare forniture parziali e/o difformi dalle specifiche indicate negli ordini e/o nei contratti sottoscritti e nei relativi allegati, salvo il risarcimento del maggior danno;
- 4.2 Il Fornitore si impegna ad effettuare le consegne nei tempi e secondo le modalità pattuite ed a tenere indenne SDC da qualsiasi danno derivante dal ritardo nelle consegne, anche se dipendente da terzi soggetti. SDC si riserva la facoltà di rifiutare la consegna oltre i termini pattuiti, salvo il risarcimento del maggior danno, e di rispedire al mittente i beni oggetto della fornitura a spese e a rischio del Fornitore, in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- 4.3 I beni oggetto dell'ordine dovranno essere consegnati come da accordi tra le parti, salvo diversa indicazione da parte di SDC. Le parti derogano espressamente a quanto disposto dall'art. 1510, secondo comma, c.c.;
- 4.4 Le bolle di consegna del Fornitore dovranno riportare: i) il numero e la data dell'ordine; ii) il codice articolo; iii) la data di spedizione. 3.5. I costi inerenti la consegna e l'eventuale installazione e/o messa in opera dei beni oggetto di fornitura sono integralmente a carico del Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti;
- 4.5 La presa in consegna da parte di SDC dei beni oggetto di fornitura non potrà essere interpretata come rinuncia da parte di SDC a sollevare eccezioni inerenti vizi e/o ritardi nella consegna e ad agire nei confronti del Fornitore per la tutela dei propri interessi;
- 4.6 Il Fornitore è responsabile per ogni perdita e/o danneggiamento provocato da errato stoccaggio, imballaggio e movimentazione ed esonera sin d'ora SDC dal dover presentare reclami al corriere e/o al vettore per denunciare eventuali danni e/o perdite;
- 4.7 Il Fornitore si impegna a consegnare a SDC insieme ai beni forniti i manuali di istruzione e funzionamento, i certificati di garanzia, le licenze e comunque ogni documento necessario al loro corretto utilizzo;
- 4.8 In caso di beni difettosi e/o non conformi alle pattuizioni, SDC avrà facoltà di richiedere la restituzione del prezzo pagato ovvero la eliminazione dei difetti e/o delle non conformità ovvero ancora la sostituzione con beni idonei e conformi, il tutto a cura e spese del Fornitore. Fermi i rimedi esperibili in base al contratto e alla Legge e salvo il risarcimento del maggior danno;
- 4.9 Le facoltà di cui al precedente art. 3.9. potranno essere esercitate da SDC anche a seguito di verifica a campione.

5. Condizioni particolari di fornitura per i servizi

- 5.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire in proprio i servizi ed a non cedere neppure parzialmente l'esecuzione degli stessi a terzi soggetti, salvo preventivo consenso scritto di SDC;
- 5.2 Il Fornitore si impegna ad eseguire i servizi con la massima diligenza ed in conformità alle esigenze di SDC, ad utilizzare materiali, accessori e parti di ricambio della migliore qualità e ad osservare la normativa vigente e ogni misura di sicurezza imposta dalla Legge e/o dagli usi e dalle regole dell'arte;
- 5.3 I servizi devono essere resi nel luogo e con le modalità riportate nell'ordine osservando, a seconda dei casi, le procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile, le misure di sicurezza;
- 5.4 Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità di SDC (es. in caso di installazione), il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori;
- 5.5 Ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, qualora fossero individuati rischi da interferenza, il contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
- 5.6 Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008, l'anzidetta disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni;
- 5.7 Il pagamento anche parziale del prezzo non equivale ad accettazione dei beni e/o dei servizi e non potrà essere interpretata quale rinuncia ad agire nei confronti del Fornitore per qualsiasi ragione e/o titolo;
- 5.8 Il Fornitore assume a proprio esclusivo carico ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni, che, dall'esecuzione dei servizi, lo stesso, i suoi dipendenti e/o incaricati, direttamente e/o indirettamente, possano arrecare a SDC e/o ai suoi dipendenti e/o ai suoi incaricati e/o a terzi e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare totalmente SDC anche da tutte le conseguenti spese che quest'ultima dovesse subire. Il Fornitore si impegna a far rispettare a tutti i suddetti soggetti, i regolamenti interni di SDC;
- 5.9 Il Fornitore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza per la responsabilità civile, a garanzia degli eventuali danni di cui al precedente art. 5.6., e a consegnarne copia a SDC.

6. Pagamenti

- 6.1 Bonifico Bancario a 90 GG dffm, salvo diversi accordi contrattuali.
- 6.2 Il pagamento, condizionato alla accettazione dei beni e/o dei servizi da parte di SDC sarà effettuato entro 90 giorni dalla fine del mese di ricezione di regolare fattura, salvo diversi termini e modalità di volta in volta pattuiti.

Smart Dental Clinic S.r.l. – Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 certificato da Italcert

Via Olgettina 60 – 20132 Milano (MI) | Tel. +39 02.26437930 | Fax 02.26439210 | info.smartdentalclinic@grupposandonato.it

Sede Legale: Via Borgogna 3 – 20122 Milano (MI) | C.F. e P.IVA 13416790155 – R.E.A. 1648891 | Capitale Sociale € 119.000,00 i.v.

www.smartdentalclinic.it



6.3 Il corrispettivo pattuito è comprensivo dei materiali, della manodopera e del trasporto e non potrà in alcun modo subire variazioni, salvo approvazione per iscritto da SDC.

6.4 In caso di inadempimento del Fornitore, SDC potrà sospendere il pagamento del prezzo, ferma restando la penale di cui all'art. 11.1 delle presenti Condizioni Generali, a carico del Fornitore e il risarcimento del maggior danno.

7. Incedibilità dei crediti e/o dell'ordine

7.1 Con l'accettazione e/o esecuzione del presente ordine, il fornitore accetta espressamente il divieto di cessione di qualunque proprio credito connesso al presente ordine e/o rapporto;

7.2 Il fornitore approva specificatamente il divieto di cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.;

7.3 La violazione da parte del fornitore di tale divieto attribuisce alla società il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art 1456 c.c., salvo ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

8. Cessione del Contratto e Sub-appalto

8.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto e/o ogni diritto o obbligazione di cui al presente Contratto ed i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, SDC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile il presente Contratto e/o i singoli Ordinativi di Fornitura;

8.2 È fatto altresì divieto per il Fornitore di sub-appaltare a terzi le forniture oggetto del presente Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile del presente Contratto e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.

9. Garanzie e obblighi

9.1 Fermo quanto pattuito nel precedente art. 4.1, il Fornitore garantisce: i) la conformità dei beni e/o dei servizi alle normative speciali nazionali e comunitarie anche in materia di sicurezza e circolazione dei prodotti (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, D.Lgs n. 206/2005 - Codice del Consumo; Direttiva CE 2001/195); ii) l'uso legittimo e pacifico dei marchi, brevetti o privative industriali e d'autore inerenti i beni forniti. Il Fornitore manleva e garantisce SDC da qualsiasi azione, pretesa e/o diritto fatto valere da terzi in relazione a quanto sopra, fermo restando l'obbligo di SDC di darne tempestiva comunicazione al Fornitore;

9.2 Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi dei beni forniti e dei servizi prestati è di 90 (novanta) giorni dal momento della scoperta dei vizi;

9.3 Il Fornitore garantisce e manleva SDC da qualsiasi pretesa dovesse esserle rivolta da qualsiasi terzo in conseguenza di atti illeciti e/o omissioni e/o inadempimenti del Fornitore stesso. La garanzia e manleva in questione si estende anche a favore dei dipendenti di SDC;

9.4 Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure idonee a garantire che i propri dipendenti/collaboratori conoscano e osservino i principi fondamentali stabiliti nel Codice Etico GSD;

9.5 Il Fornitore si impegna a rendere noti i contenuti del Codice Etico GSD ai propri fornitori, anche di servizi e ai sub-fornitori e di assicurare che questi ultimi si attengano alle disposizioni in esso contenute. È fatto inoltre obbligo agli stessi di informare tempestivamente SDC in caso di rifiuto da parte dei terzi di attenersi a quanto richiesto.

10. Forza Maggiore

10.1 Nel caso di forza maggiore per il Fornitore, l'adempimento delle sue obbligazioni è sospeso; nel caso in cui la circostanza che costituisce causa di forza maggiore si protrae per oltre 30 giorni, SDC potrà recedere dal contratto con effetti immediati, dandone avviso al Fornitore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dal ricevimento di detto avviso, il Fornitore avrà diritto unicamente al corrispettivo dovuto sino a quel momento, con esclusione del mancato guadagno;

10.2 La carenza di personale, di materiali di produzione o risorse, gli scioperi, eventuali inadempimenti di terzi che abbiano contrattato con il Fornitore, insolvenza del Fornitore, incapacità e/o impossibilità del Fornitore di garantire le necessarie licenze per la fornitura di software e/o i necessari permessi o autorizzazioni amministrative inerenti ai beni o ai servizi oggetto della fornitura non costituiscono causa di forza maggiore.

11. Clausola penale

11.1 È facoltà di SDC addebitare al Fornitore, a titolo di penale, una percentuale non inferiore all'1% e non superiore al 10% del prezzo della fornitura per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, fermo restando quanto previsto all'art. 6.4 ed il risarcimento del maggior danno;

11.2 La penale di cui al presente articolo è cumulabile con la penale di cui all'art. 12.3 delle presenti Condizioni Generali, ad insindacabile giudizio di SDC.

12. Clausola risolutiva espressa

12.1 Il contratto tra SDC e il Fornitore si risolverà di diritto, a norma dell'art. 1456 c.c., nelle ipotesi in cui il Fornitore:

a. ritardi l'esecuzione delle prestazioni di oltre 15 giorni rispetto alle condizioni ed alle modalità pattuite;

b. non esoneri e manlevi totalmente SDC per tutti gli eventuali danni di cui agli art. sopra delle presenti Condizioni Generali;

Smart Dental Clinic S.r.l. – Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 certificato da Italcert

Via Olgettina 60 – 20132 Milano (MI) | Tel. +39 02.26437930 | Fax 02.26439210 | info.smartdentalclinic@grupposandonato.it

Sede Legale: Via Borgogna 3 – 20122 Milano (MI) | C.F. e P.IVA 13416790155 – R.E.A. 1648891 | Capitale Sociale € 119.000,00 i.v.



- c. non stipuli e/o non consegna a SDC la polizza per la responsabilità civile, nell'ipotesi prevista all'art. 5.7;
- d. si trovi in stato di liquidazione e/o di insolvenza;
- e. ceda il contratto, in tutto o in parte, anche ai sensi dell'art. 1656 c.c., senza lo specifico consenso scritto di SDC;
- f. violazione tentata o accertata al Modello Organizzativo, al Codice Etico e alla Policy Anticorruzione GSD.

12.2 È in ogni caso facoltà di SDC costituire in mora il Fornitore ed assegnare allo stesso, per l'adempimento, il termine di 15 giorni.

12.3 Nel caso in cui il contratto tra SDC e il Fornitore dovesse risolversi di diritto in seguito al verificarsi di una delle ipotesi descritte nel punto precedente, è facoltà di SDC addebitare al Fornitore, a titolo di penale, una percentuale non inferiore all'1% e non superiore al 10% del prezzo della fornitura, fermo restando quanto previsto agli artt. delle presenti Condizioni Generali e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

13. Modello Organizzativo ex DLgs 231/2001 e Codice Etico

13.1 Il fornitore dichiara di essere consapevole che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito;

13.2 Il fornitore prende atto che Smart Dental Clinic Srl ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto, un Codice Etico ed una Policy Anticorruzione liberamente consultabili sul sito internet della SDC al link <https://smartdentalclinic.grupposandonato.it/societa-trasparente/#1689780167338-9489902f-a8ff>;

13.3 Il fornitore si impegna in esecuzione del presente Contratto a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto;

13.4 Il fornitore si impegna altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo, al Codice Etico e alla Policy Anticorruzione dell'altra parte nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto;

13.5 La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

14. Proprietà Intellettuale

14.1 Il Fornitore garantisce che l'utilizzo dei beni e dei servizi forniti a SDC non comporta contraffazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati i loro titoli di privativa.

15. Privacy

15.1 Il Fornitore si impegna a garantire, anche per conto dei propri dipendenti e ausiliari ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, che i trattamenti di dati personali effettuati nell'esecuzione o in conseguenza del Contratto e Ordinativi di Fornitura avverranno nel pieno rispetto, *ratione temporis*:

(a) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni (il "GDPR"),

(b) del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (il "Codice Privacy"),

(c) di ogni altra Normativa Applicabile in tema di dati personali,

(d) dei provvedimenti e/o autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo (le "Regole sulla Privacy").

15.2 Il Fornitore si impegna, in caso di violazione delle Regole sulla Privacy sua o dei suoi dipendenti o ausiliari, a indennizzare e manlevare SDC parte per danni, perdite, costi, spese, responsabilità derivanti da tale violazione.

15.3 Il Fornitore conferma di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei Fornitori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) trasmessa dal Titolare.

16. Recesso

16.1 È sempre fatta salva la facoltà di SDC di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento, da comunicarsi al Fornitore a mezzo di lettera raccomandata r.r. o pec, inviata con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Il Fornitore avrà diritto unicamente al corrispettivo dovuto sino a quel momento, con esclusione del mancato guadagno.

17. Legge Applicabile e Foro Esclusivo

17.1 Il presente Contratto/ordine di fornitura, incluso ogni diritto, obbligazione e rapporto da essi derivante saranno regolati dal, ed interpretati conformemente al, diritto italiano;

17.2 Per qualsiasi controversia connessa e/o collegata e/o relativa al presente Contratto/ordine (inclusa, a titolo non esaustivo, la sua negoziazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione) promossa a qualsivoglia titolo (anche precontrattuale ed extracontrattuale) sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Smart Dental Clinic S.r.l. – Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 certificato da Italcert

Via Olgettina 60 – 20132 Milano (MI) | Tel. +39 02.26437930 | Fax 02.26439210 | info.smartdentalclinic@grupposandonato.it

Sede Legale: Via Borgogna 3 – 20122 Milano (MI) | C.F. e P.IVA 13416790155 – R.E.A. 1648891 | Capitale Sociale € 119.000,00 i.v.

www.smartdentalclinic.it



18. Riservatezza

18.1 Il Fornitore si impegna a mantenere riservatezza circa il contenuto di trattative commerciali in atto, su notizie e dati di cui venga a conoscenza o di cui in futuro verrà a conoscenza sia direttamente per reciproca trasmissione, sia indirettamente relativi all'organizzazione interna di SDC, al personale, ai programmi operativi, alla situazione patrimoniale, all'organizzazione finanziaria, ai progetti economici, alle tecnologie, ai diritti, obblighi e responsabilità nei confronti di terzi, ai nominativi dei clienti e dei fornitori, ed alle condizioni da essi e con essi praticate.

18.2 Il Fornitore riconosce il carattere riservato di qualsiasi Informazione Confidenziale e, conseguentemente, si impegna a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessagli da SDC, senza il preventivo espresso consenso scritto da parte di SDC, fatta eccezione unicamente per le informazioni che dovranno necessariamente essere fornite ai propri soci, amministratori, dirigenti, consulenti, funzionari e/o dipendenti.

18.3 Il Fornitore si obbliga a non rivelare o divulgare dette informazioni a persona alcuna, a non diffonderle ed a non renderle pubbliche, anche solo parzialmente, in qualsiasi modo, senza il previo consenso scritto di SDC;

Il Fornitore dichiara di avere esaminato le presenti Condizioni Generali di acquisto di beni e servizi e di accettarne integralmente il contenuto, senza riserve e/o eccezioni. Il Fornitore dichiara altresì di conoscere e accettare senza riserva alcuna i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 di SDC e del Gruppo San Donato

Luogo e data

(Il Fornitore)

(Smart Dental Clinic Srl)

Le parti qui sottoscritte espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali di acquisto di beni e servizi e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le seguenti: 2.2. (Inefficacia e inopponibilità a SDC delle condizioni e dei documenti predisposti dal Fornitore); 2.3. (Prevalenza delle Condizioni Generali di acquisto); 2.6. (Facoltà di modifica unilaterale); 3.5. (Facoltà di revoca e annullamento di ordine); 4.1. (Facoltà di rifiutare forniture parziali e difformi); 4.2. (Manleva per danni derivanti da ritardo nelle consegne; restituzione dei beni a spese e a rischio del Fornitore); 4.7. (Responsabilità del Fornitore per ogni perdita e/o danneggiamento); 4.8. (Rimedi speciali a favore di SDC); 5.6 (Responsabilità del Fornitore e manleva); 6.2. (Pagamento condizionato all'accettazione); 8.3. (Manleva a favore di SDC); 9 (Forza maggiore); 11 (Clausola penale); 12.1. (Clausola risolutiva espressa); 16 (Recesso); 17 (legge applicabile, Giurisdizione Foro competente);

Luogo e data

(Il Fornitore)

(Smart Dental Clinic Srl)

Smart Dental Clinic S.r.l. – Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 certificato da Italcert

Via Olgettina 60 – 20132 Milano (MI) | Tel. +39 02.26437930 | Fax 02.26439210 | info.smartdentalclinic@grupposandonato.it

Sede Legale: Via Borgogna 3 – 20122 Milano (MI) | C.F. e P.IVA 13416790155 – R.E.A. 1648891 | Capitale Sociale € 119.000,00 i.v.

www.smartdentalclinic.it